



**Federazione  
Scacchistica  
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930  
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

**Alla Federazione Scacchistica Italiana**

**Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 – 20121 Milano**

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato FERRARI Paolo (id FSI 127649)

Con segnalazione del 18 giugno 2017 veniva riferito dall'Arbitro principale del “I Open Week End Città di Siena” BARTOLINI Leonardo (A.F.) che: *“il giocatore segnalato bestemmiava nitidamente due volte in data 16 giugno in posizione persa durante la propria partita del primo turno del torneo under 1600 contro Stefano Esposti, terminata poi con una sconfitta per Ferrari, recando oltretutto disturbo anche agli altri giocatori con partita in corso. Mi avvicinavo e lo ammonivo ufficialmente a non bestemmiare più per tutta la durata del torneo. Il giocatore segnalato bestemmiava nuovamente nel pomeriggio del 17 giugno al termine della propria partita contro Giovanni Sposato, terminata con una sconfitta per Ferrari. Il giocatore segnalato proferiva coloriti impropri a voce alta, stavolta non bestemmie, nel pomeriggio del 18 giugno al termine della propria partita contro Stefania Brotini, terminata con una sconfitta per Ferrari, recando oltretutto disturbo anche agli altri giocatori con partita in corso”.*

Non perveniva nota alcuna da parte dell'incolpato.

L'art. 3 del Regolamento di giustizia e disciplina dispone che *“... i tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto, le norme regolamentari, i provvedimenti federali e devono tenere una condotta conforme ai principi della lealtà e della correttezza sportiva. I tesserati devono attenersi al codice di comportamento sportivo emanato dal CONI”.*

Quest'ultimo, all'art. 2, stabilisce che: *“I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva”.*

Inoltre, l'art. 43 comma 2 dello Statuto della Federazione Scacchistica Italiana, nel definire i principi informatori della Giustizia Sportiva stabilisce che *“i soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali; osservano condotte conformi ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva...”.*

L'articolo 35 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che: *“1. Ai tesserati è fatto divieto, in occasione delle manifestazioni e comunque di qualsiasi attività federale, di tenere comportamenti contrari al decoro e comunque che possano ledere l'immagine pubblica della Federazione e del movimento scacchistico in generale. 2. E' inoltre fatto divieto per i partecipanti alle manifestazioni di rivolgere agli altri partecipanti, agli organizzatori o agli ufficiali di gara espressioni sconvenienti od offensive. 3. La violazione dei divieti di cui al presente articolo è punita con le sanzioni di cui al comma 5 del precedente articolo. E' comunque esclusa ogni sanzione a carico della società, a meno che il fatto non sia compiuto da un dirigente nell'esercizio delle proprie funzioni, nel qual caso alla società si applica la sanzione della deplorazione”.*



Federazione  
Scacchistica  
Italiana 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930**  
**Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

L'articolo 34 comma 5 del Regolamento di Giustizia e Disciplina prevede le sanzioni dell'ammonizione, della deplorazione e, in caso di recidiva, la sospensione da uno a sei mesi.

Nel caso di specie, la condotta del giocatore, contraria alle norme poc'anzi richiamate, è sicuramente censurabile.

Il tesserato, già sanzionato per un comportamento analogo (si veda la decisione GSN/FSI 2016/89 del 10/1/2017) risulta recidivo.

Per tale motivo, ai sensi dell'art. 35 comma 3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, si dispone la sanzione della **sospensione per mesi 1** nei confronti del tesserato FERRARI Paolo.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 6/7/2017

**Il Giudice Sportivo Nazionale**

**Elia Mariano**

